

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

REGOLAMENTO-TIPO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA

COMUNE

DI

CASTEL DI JUNICA (CT)

INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

	Pag.	
Art. 1 - Oggetto del regolamento	7	» 7
Art. 2 - Obbligo di allacciamento	8	» 8
Art. 3 - Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili	8	» 8
Art. 4 - Sversamenti delle acque bianche e nere		

TITOLO SECONDO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5 - Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda	9	» 9
Art. 6 - Autorità competente	10	» 10
Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	10	» 10
Art. 8 - Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati	11	» 11

TITOLO TERZO LIMITI ALLO SVERSAMENTO IN FOGNATURA

Art. 9 - Scarichi da insediamenti civili	11	» 11
Art. 10 - Scarichi da insediamenti produttivi	12	» 12
Art. 11 - Scarichi vietati		

TITOLO QUARTO OPERE NECESSARIE PER L'ALLACCIAMENTO

Art. 12 - Opere di allacciamento in fognatura	12	» 12
Art. 13 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione	13	» 13
Art. 14 - Allacciamenti con sollevamento	13	» 13

TITOLO QUINTO CANONE

Art. 15 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti civili e assimilabili	13	» 13
Art. 16 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi	15	» 15
Art. 17 - Sanzioni e contenzioso	16	» 16

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Controlli e verifiche	17	» 17
Art. 19 - Sanzioni revoca e risarcimento danni	17	» 17
Art. 20 - Dichiarazione degli allacciamenti in atto di insediamenti civili	17	» 17
Art. 21 - Rinvio	18	» 18
Art. 22 - Entrata in vigore	18	» 18

REGOLAMENTO (1) TIPO
DEL SERVIZIO COMUNALE (2)
DI FOGNATURA
DI PRIMA CATEGORIA (3)

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti civili, assimilabili a civili e produttivi.

Art. 2
Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi (4) di acque nere (5) aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine fissato dal comune ai sensi dell'art. 15, II, L.R. n. 27/15 maggio 1986 (6).

(1) *Termine di adozione* - Nella regione siciliana il presente regolamento deve essere emanato entro un anno dall'entrata in vigore della legge (art. 16 L.R. n. 27/15 maggio 1986).

(2) *Fognatura consortile* - Il regolamento riguarda la pubblica fognatura comunale, atteso che quella a gestione consortile, pure essendo prevista dalla legge (art. 6 L. 319/76), si ritiene avrà una applicazione del tutto marginale.

(3) *Fognatura di prima categoria* - Il regolamento si riferisce alle fognature di prima categoria poichè nel suo ambito, secondo il dettato dell'art. 5, secondo comma. L.R. n. 27/15 maggio 1986, rientra la stragrande maggioranza delle fognature comunali esistenti e da realizzare (quelle che convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili).

(4) *Insedimenti produttivi* - Questa formulazione della norma obbliga all'allacciamento anche gli insediamenti produttivi. Ciò è conforme ad una interpretazione della L.R. n. 27/15 maggio 1986 che tiene conto della seguente argomentazione: il comma II dell'art. 15 (che introduce l'obbligo dell'allacciamento), la rubrica dello stesso articolo e quella del titolo II della stessa legge non escludono dal loro ambito gli insediamenti produttivi. Secondo tale interpretazione nelle zone servite da pubblica fognatura gli insediamenti produttivi sono obbligati ad allacciarsi ed a depurare preventivamente per adeguare i reflui ai limiti di cui all'art. 5, comma III L.R. 15 maggio 1986.

(5) *Acque bianche* - Per le acque bianche non può prevedersi alcun obbligo di allacciamento non ponendo esse problemi di inquinamento. Più oltre, nel regolamento, si prevede il divieto di convogliare su spazi pubblici le acque bianche.

(6) *Ampliamento della rete fognante* - Il comma che si annota trova applicazione anche nel caso di ampliamento della rete.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti (7) confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia possibile realizzare la condotta per l'allacciamento, nel rispetto della normativa vigente (8).

Presso gli uffici comunali viene tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione. Il Sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art. 3

Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili

Sono assimilabili a scarichi da insediamenti civili, gli scarichi da insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti nella tab. 8 allegata alla L.R. n. 27/15 maggio 1986 (9).

Art. 4

Sversamento delle acque bianche e nere

(Alternativa 1: fognatura mista)

I titolari degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi possono sversare in fognatura le acque bianche e le acque nere.

(Alternativa 2: fognatura separata)

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietato la loro immissione nella

(7) *Lotto non confinante* - Appare problematico estendere ulteriormente l'operatività dell'obbligo, perchè ciò renderebbe inagibili gli insediamenti che, pur rientrando in zona urbanistica parzialmente servita da pubblica fognatura, non hanno possibilità di allacciarsi per mancanza di continuità territoriale. Invero la lettera dell'art. 15, II, L.R. 27/15 maggio 1986 non contiene alcun riferimento ai "lotti", richiandosi alla più ampia nozione di "zona", così mostrando di volere estendere l'obbligo di allacciamento anche agli insediamenti non confinanti con lo spazio pubblico attraversato dalla pubblica fognatura. Una tale previsione normativa lascia perplessi anche perchè la servitù coattiva di scarico fognario di norma non può essere costituita nei centri abitati. Infatti:

a) è ancora aperto in giurisprudenza il dibattito circa l'applicabilità dell'istituto della costituzione di servitù coattiva di scarico di cui all'art. 1043 cc agli scarichi fognari (a favore Cass. 21 aprile 1976 n. 1398; contro appello Napoli 19 dicembre 1982, in Riv. giur., ed. 1983, 244);

b) anche ad ammettere la possibilità in linea di principio di servitù coattiva di scarichi fognari, queste, per il combinato disposto degli art. 1033, II, e 1043, II cc, restano interdette nella ipotesi di attraversamento di case, cortili, giardini ed aie ad esse contigue, cioè all'interno dei centri abitati, i quali costituiscono il normale punto di riferimento territoriale delle fognature e dei relativi regolamenti.

(8) *Riferimento normativo* - Ad es. la normativa in tema di distanze legali (m. 1 dal confine ovvero la diversa misura fissata dai regolamenti locali, secondo l'art. 889 cc) o in materia sanitaria.

(9) *Richiamo e rinvio* - Disposizione conforme all'art. 7, II, L.R. n. 27/15 maggio 1986.

fognatura non corrispondente.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.

Testo comune

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici (10).

TITOLO SECONDO

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5

Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

Il nuovo scarico in pubblica fognatura ed il relativo allacciamento devono essere preventivamente autorizzati (11).

Per gli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico (12).

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve presentare al Sindaco la domanda di autorizzazione nella forma di cui all'allegato n. 1 del presente regolamento.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata contestualmente a quella di concessione od autorizzazione edilizia, ove necessaria (13).

(10) *Insufficienza della rete*: i comuni potranno introdurre deroghe al divieto nel caso in cui la rete fognaria non sia capace di smaltire tutte le acque bianche.

(11) *Riferimento normativo* - Per gli insediamenti civili vedasi art. 39, I, L.R. 27/15 maggio 1986. L'art. 39, IV, L.R. 27/15 maggio 1986 prevede la contestualità delle due autorizzazioni (allo scarico e all'allacciamento).

(12) *Riferimento normativo* - Art. 10, I e II, legge 319/76.

(13) *Riferimento normativo* - Vedasi art. 39, III L.R. n. 27/15 maggio 1986 che, invero, si riferisce solo agli insediamenti civili.

Art. 6
Autorità competente

Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (14), (15).

Art. 7
Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura (16).

L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria e successivamente, nella forma definitiva (17) quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

Sull'istanza di autorizzazione all'allacciamento degli insediamenti produttivi esprime parere l'ente gestore dell'impianto di depurazione (18).

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda fermo restando il potere del Sindaco di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso (19).

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per la istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Il comune determina in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

Il Sindaco, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione delle spese sostenute (20).

(14) *Riferimento normativo* - Art. 40, I, "a" e "c", L.R. n. 27/15 maggio 1986.

(15) *Fognatura consortile* - Per il caso in cui si volesse adattare il superiore regolamento alle fognature consortili si osserva quanto segue: la L.R. n. 27/15 maggio 1986 attribuisce al Sindaco stabilmente la competenza al rilascio dell'autorizzazione. Invece l'art. 9, ultimo comma, L. 319/79 attribuisce tale competenza al Sindaco fino alla costituzione dei consorzi.

(16) *Riferimento normativo* - L.R. n. 27/15 maggio 1986, art. 39, IV.

(17) *Riferimento normativo* - Art. 15, VIII, L. 319/76.

(18) *Parere ente gestore del depuratore* - Questo comma va introdotto nel regolamento nel caso in cui l'impianto di depurazione non sia gestito direttamente dal Comune. La materia va disciplinata con apposita convenzione.

(19) *Riferimento normativo* - Art. 15, terzultimo comma, L. 319/76.

(20) *Riferimento normativo* - Art. 15, ultimo comma, L. 319/76.

L'autorizzazione allo scarico è valida per l'inse-
diamento, tipo di attività e processo per i quali viene
concessa.

Il Sindaco può imporre prescrizioni di natura tec-
nica in relazione alle caratteristiche qualitative e quan-
titative del refluo scaricato (21).

Art. 8

Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

Lo sversamento in fognatura dei reflui autotra-
sportati è vietato (22).

TITOLO TERZO

LIMITI ALLO SVERSAMENTO IN FOGNATURA

Art. 9

Scarichi da insediamenti civili

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scari-
chi civili è ammesso senza che sia necessario alcun pre-
trattamento dei reflui.

Art. 10

Scarichi da insediamenti produttivi

I reflui degli insediamenti produttivi devono ri-
spettare i limiti di cui all'allegata tabella n. ... (23).

(21) *Prescrizioni tecniche* - La disposizione viene suggerita per disciplinare scarichi particolari come ad esempio quelli discontinui provenienti dai frantoi oleari.

(22) *Rinvio* - Tale sversamento è ammissibile in recapiti diversi dalla fognatura solo nel rispetto della normativa generale relativa al trasporto di reflui tramite autocisterna, delle norme predisposte dall'ente gestore dell'impianto di depurazione nonché del regolamento del servizio comunale di autoespurgo.

(23) La tabella da allegarsi deve recepire integralmente la tabella 2 della L.R. n. 27/15 maggio 1986 fissando gli ulteriori limiti di accettabilità sulla base di quanto previsto dalla tabella 1 della L.R. n. 27/15 maggio 1986 (vedasi L.R. n. 27/15 maggio 1986, art. 5, III, e 16, nonché preambolo della tab. 2) e delle caratteristiche dell'impianto di depurazione.

L'art. 16 L.R. n. 27/15 maggio 1986 pone per i comuni, a tal fine, il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.

Art. 11
Scarichi vietati

E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di cucina e di lavorazione di frutta e verdura) o aderire alle pareti.

TITOLO QUARTO

OPERE NECESSARIE PER L'ALLACCIAMENTO

Art. 12
Opere di allacciamento in fognatura

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal comune (24).

I titolari di insediamenti, sia assimilabili ai civili che produttivi, dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato.

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee ed impermeabili il cui diametro non sia inferiore a cm. 15.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

(24) Riferimento normativo - Delibera comitato interministeriale del 4 febbraio 1977, allegato 4.5.

Art. 13

Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

Il Sindaco può consentire che il titolare dello scarico realizzi o modifichi detti allacciamenti e ne curi la manutenzione.

Art. 14

Allacciamenti con sollevamento

Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella fognatura comunale i titolari degli insediamenti debbono installare impianti meccanici di sollevamento, presentando idonea documentazione che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, le indicazioni del tipo e portata della pompa ed i dispositivi di emergenza.

TITOLO QUINTO

CANONE

Art. 15

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti civili e assimilati (25)

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e assimilati, sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione (26), due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata.

(25) Cfr. sopra, art. 3.

(26) Il canone per il servizio di depurazione è dovuto solo se il servizio è istituito. Il servizio si considera istituito quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se non provvede alla depurazione di tutte le acque reflue (art. 17, 2° comma, legge n. 319/76).

Il canone è dovuto, per ciascun servizio, nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente (27).

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fornitura (28). Il canone per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata, imputabile a queste fonti,

(27) L'art. 3 del D.L. n. 38/81 recante "Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981" (convertito con modificazioni nella legge n. 153/81), innovando la precedente normativa contenuta nella legge n. 319/76, ha distinto il procedimento di determinazione e di applicazione della tariffa per le acque provenienti da insediamenti civili da quello per le acque provenienti da insediamenti produttivi. Per le acque provenienti da insediamenti civili, il citato D.L. n. 38/81 aveva fissato canoni tassativi uniformi per tutto il territorio nazionale (L. 20/mc) sia per il servizio di fognatura che per il servizio di depurazione. Successivamente i canoni tassativi sono stati elevati, per ciascuno dei due servizi, a L. 30 per metro cubo di acqua scaricata dall'art. 24 del D.L. n. 786/81 contenente "Disposizioni in materia di finanza locale" (convertito con modificazioni nella legge n. 51/82).

Nella circolare emanata dal Ministero delle Finanze (n. 8 del 10 dicembre 1981, in G.U. n. 355/81, supplemento ordinario) si afferma "Poichè la tariffa è fissata dalla legge, nessun particolare provvedimento è richiesto da parte dell'ente gestore del servizio, il quale potrà pertanto procedere direttamente alla applicazione del canone". Alla luce delle modifiche introdotte successivamente del D.L. n. 55/83 che ha trasformato i canoni tassativi in canoni minimi, si potrebbe, per analogia, ritenere che il canone minimo fissato in sede legislativa è sempre dovuto, anche in mancanza di un formale atto deliberativo da parte dell'ente gestore.

Per adeguare la tariffa ai maggiori costi di esercizio, entro il 30 ottobre di ogni anno, i canoni minimi possono essere elevati, fino al limite massimo consentito dalla legge.

L'atto deliberativo di adeguamento del canone, da sottoporre alla approvazione dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali e all'omologazione del ministero delle Finanze diventa esecutivo dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo.

L'atto deliberativo di adeguamento del canone deve essere adottato entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo e deve essere sottoposto all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del ministero delle Finanze. Qualora entro il 30 ottobre non venga adottato il suddetto atto deliberativo, per l'anno successivo sono prorogate le tariffe dell'anno precedente. I nuovi canoni, deliberati nel rispetto dei termini e delle procedure prima richiamate sono dovuti con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. L'ammontare del canone dovrebbe essere fissato, facendo riferimento, oltre che ai costi desumibili dai conti consuntivi, anche agli incrementi di costo, risultanti dai bilanci preventivi, imputabili a dati certi contenuti in documenti ufficiali del governo (ad es. la Relazione Previsionale e Programmatica) o di altri soggetti pubblici istituzionalmente preposti alla loro elaborazione. Fra gli elementi di costo dovrebbe essere inclusa anche la quota di ammortamento tecnico degli impianti in esercizio e di quelli nuovi (questa soluzione per la determinazione dei costi rilevanti è tratta dalla deliberazione CIPE 28 dicembre 1979 (G.U. n. 30/80) e alla circolare CIP n. 1462/81 nella parte relativa alla tariffazione delle forniture idriche per uso civile).

(28) Con questa formulazione si vuole specificare, ad esempio, che l'utente è tenuto a pagare il canone per i servizi in esame su l'80% del minimo impegnato contrattualmente anche se non consumato.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla regione, della denuncia prevista dal secondo comma dell'art. 17 bis della legge n. 319/76 (32).

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvede mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 638 (33).

Art. 17

Sanzioni e contenzioso

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

Qualora il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico (34).

L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica della denuncia presentata che d'ufficio in caso di omessa presentazione della medesima (35), è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D. n. 1175/31.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse. Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti (36).

(32) Il comune non può modificare né le modalità né i termini né i contenuti fissati dalla regione. La citata circolare n. 8/81 del ministero delle Finanze suggerisce agli enti gestori di dare adeguata diffusione ai provvedimenti regionali e sottolinea che l'applicazione del canone e la sua eventuale revisione sono condizionati all'adozione dei relativi provvedimenti regionali entro i termini previsti dall'art. 17 bis.

(33) Art. 17 ter legge n. 319/76. La citata circolare n. 8/81 del ministero delle Finanze suggerisce di far precedere l'ingiunzione fiscale da un avviso o invito al pagamento per il quale non sono necessari né la notifica formale né la vidimazione del pretore.

All'accertamento e alla riscossione del canone provvede l'ente gestore dei servizi. Qualora siano gestiti da enti diversi, provvede l'ente gestore del servizio di fognatura. Quest'ultimo è tenuto a versare la quota spettante all'ente che gestisce il servizio di depurazione (ultimo comma art. 17 bis legge n. 319/76).

(34) La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

(35) Per quanto riguarda le competenze si pongono gli stessi problemi di cui alla precedente nota (33) all'art. 15. Secondo la circolare del ministero della Finanza n. 8/81, l'accertamento deve essere effettuato dagli organi o dagli uffici dell'ente gestore senza necessità di preventiva deliberazione.

(36) Cfr. art. 15, sesto e settimo comma, legge n. 319/76.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei messi comunali (37).

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 (38).

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Controlli e verifiche

Il Sindaco è l'autorità competente al controllo.

Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte in via transitoria dai laboratori di igiene e profilassi sino all'attuazione dei presidi sanitari multizonali delle USL (39).

I comuni che dispongono di laboratori di analisi possono svolgere funzioni di vigilanza e controllo (40).

Art. 19

Sanzioni revoca e risarcimento danni

In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente (41), e nei casi da essa previsti si procede alla revoca (42), salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla pubblica fognatura.

Art. 20

Dichiarazione degli allacciamenti in atto di insediamenti civili

I titolari degli insediamenti civili allacciati in pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del pre-

(37) Cfr. circolare ministero delle Finanze n. 8/81.

(38) Si tratta del procedimento di contenzioso in vigore anche per gli altri tributi locali.

(39) *Riferimento normativo* - Art. 15 legge n. 319/76 e art. 41 L.R. n. 27/15 maggio 1986.

(40) *Riferimento normativo* - Art. 41 L.R. n. 27/15 maggio 1986.

(41) *Riferimento normativo* - Art. 43 L.R. n. 27/15 maggio 1986 per le sanzioni amministrative.

(42) *Riferimento normativo* - Ad es. art. 15 legge n. 319/76, penultimo comma, relativo all'autorizzazione provvisoria ad impianti produttivi.

sente regolamento devono dichiarare l'allacciamento stesso entro il termine perentorio di gg. ~~30~~ dall'entrata in vigore di cui all'art. 22.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per 15 giorni all'albo comunale.